



Comune di Monte Argentario

(*Provincia di Grosseto*)

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

ORIGINALE

4° settore

ORDINANZA N° 6865

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28 e s.m.i. “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e di distribuzione di carburanti”;

VISTO il DPGR 1 aprile 2009 n. 15/R “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e di distribuzione di carburanti)”;

VISTO in particolare l’art. 80 “Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa “ della Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28;

CONSIDERATO che tali disposizioni normative, rispetto alla disciplina previgente, introducono evidenti elementi di rigidità nell’attività degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, tali da essere considerati non confacenti alle esigenze dell’utenza e degli esercizi medesimi, oltre che agli indirizzi del Comune, in un territorio a preminente vocazione turistica e, per assimilazione, nei territori comunali di bacino omogeneo del “Quadrante Costa d’Argento” e rilevata la necessità di procedere ad emanare una nuova disciplina in proposito;

VISTO l’art. 3 della legge 4 agosto 2008, n. 248 (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale);

VISTE le possibili previsioni di deroga del citato art. 80 della L. R. 28/2005, da realizzarsi previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori, promuovendo azioni di coordinamento tra i comuni facenti parte di uno stesso bacino omogeneo di utenza, con le modalità di cui al citato Regolamento n. 15/R/2009;

VISTI gli esiti della ricognizione, ex art. 7 del DPGR n. 15/R/2009, sulla situazione esistente in relazione alle aperture domenicali e festive e agli orari effettuati negli esercizi commerciali del territorio comunale

VISTI gli esiti degli incontri di concertazione di cui alle riunioni del 23/04/09, 14/05/09, 30/07/09 e 14/10/09, promossi dai Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario ed Orbetello, facenti parte del bacino omogeneo “Quadrante della Costa d’Argento”, ai quali sono state convocate le Associazioni di Categoria e quelle di tutela dei Consumatori, gli Enti e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, così come risulta dai verbali agli atti dell’istruttoria;

DATO ATTO che la concertazione è stata finalizzata alla verifica dei rispettivi orientamenti e alla ricerca di convergenze che, partendo dalla situazione esistente, contemperassero la garanzia della tutela dei diritti dei consumatori e dei lavoratori, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell’attività delle imprese ed il perseguimento della promozione dei flussi turistici del Comune;

DATO ATTO che il verbale della riunione del 14/10/09, contenente la bozza della disciplina da emanare, è stato inviato nello stesso giorno ai soggetti della concertazione con richiesta di espressione del parere scritto in merito e preso atto di tali pareri pervenuti, agli atti dell'istruttoria;
RITENUTO di potersi motivatamente avvalere delle previsioni di deroga di cui all'art. 80 della L.R. 28/2005 e ritenuto di dover procedere alla emanazione della nuova disciplina in materia, sotto forma di ordinanza estesa in questo testo definitivo, condiviso nei contenuti dai Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario ed Orbetello;
DATO atto che, ai fini della presente ordinanza e valutate le relative caratteristiche e finalità, l'intero territorio comunale deve intendersi come "zona unica";
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000,

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa che gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa situati nell'intero territorio del Comune di Monte Argentario e per l'intero corso dell'anno, è emanata la seguente disciplina:

1) - ORARIO GIORNALIERO DI APERTURA

- a) - Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue fino ad un massimo di tredici ore giornaliere.
- b) - Agli stessi esercizi è consentito durante l'intero corso dell'anno di posticipare l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore ventiquattro e anticipare l'apertura fino ad un massimo di due ore.
- c) - Sono esclusi da tale previsione i giorni di cui al successivo punto 3/c.
- d) - In occasione di eventuali eventi di particolare importanza, previa consultazione con gli stessi soggetti della concertazione, le previsioni di cui al punto a) potranno essere derogate.

2) - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa hanno facoltà di osservare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

3) - CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

- a) - Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano obbligatoriamente il turno di chiusura nella prima, seconda, terza e quarta domenica del mese di novembre.
- b) - Gli esercizi osservano, inoltre, l'obbligo della chiusura completa nelle festività del 1 gennaio e 25 dicembre.
- c) - Nelle festività di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio è consentita agli esercizi l'apertura per un massimo di sei ore continuative, a scelta degli esercenti.
- d) - Gli esercizi del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, previa comunicazione al Comune.

4) - PUBBLICITA' DEGLI ORARI

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

5) – DISPOSIZIONI SPECIALI

- a) – Le presenti disposizioni non si applicano alle seguenti attività: rivendite generi di monopolio - gelaterie e gastronomie - rosticcerie e pasticcerie - esercizi specializzati nella vendita di bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili – fiori, piante e articoli da giardinaggio – mobili – libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività stesse siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, individuando la prevalenza con le modalità di cui all'art. 33 c. 2 del DPGR 01/04/09 n. 15/R.
- b) – La stessa disapplicazione è valida altresì per gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici e alberghieri, agli esercizi situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, agli esercizi posti all'interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.

6) – SANZIONI

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative e accessorie di cui all'art. 102, commi 2, 2bis, 4 e 5, della L. R. 28/2005.

7) – NORME FINALI

Con la presente disposizione si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma contrastante con la presente disciplina – Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza dovrà farsi riferimento alle vigenti disposizioni normative regionali in materia.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà valore sperimentale fino al 31/12/2010. la disciplina sarà sottoposta a nuova concertazione per valutarne gli effetti e l'applicazione; resta inteso che nel caso i nuovi incontri di detta concertazione si protraessero oltre l'anzidetto termine, la presente ordinanza resterà comunque in vigore e manterrà i suoi effetti fino alla emanazione di un nuovo provvedimento in materia

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- o, in alternativa,
- Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 20-10-2009

IL SINDACO
Ing. Arturo CERULLI